



<b>REGOLAMENTO INTERNO DI AMMISSIONE NEL COMPENSORIO ALPINO “PREALPI BERGAMASCHE” D.C.G. n°02 del 23.01.2023</b>
--

### **Art.1 – Criteri di Ammissione come Socio del C.A. “Prealpi Bergamasche”**

Il cacciatore che intende esercitare l'esercizio venatorio nel Comprensorio Alpino di Caccia “Prealpi Bergamasche” è tenuto a presentare domanda di ammissione al Comitato di Gestione, dal 1 al 31 marzo a norma dell'art. 28 comma 7 della L.R. 26/93 e successive modificazioni ed integrazioni. Tale disposizione non si applica ai neo-cacciatori, nonché per ammettere i cacciatori ricadenti nei casi in cui il dirigente competente stabilisca con proprio provvedimento nel quale i termini di cui al presente comma possono essere prorogati per cause indipendenti dalla volontà del cacciatore.

I moduli per la presentazione delle domande di ammissione saranno messi a disposizione dal CAC “Prealpi Bergamasche”. Sia l'accettazione della domanda che la non ammissione verranno comunicate per iscritto all'interessato dal CA “Prealpi Bergamasche” entro il 31 maggio, a mezzo raccomandata AR o PEC all'interessato e alla Regione ai sensi dell'art. 33, comma 8 della L.R. 26/93.

Il cacciatore, a norma dell'art. 28 comma 7 della L.R. 26/93 e successive modificazioni ed integrazioni, dovrà confermare la propria domanda mediante il versamento della quota associativa relativa alla forma di caccia assegnata, entro la data richiesta. Il mancato versamento della quota associativa entro la scadenza prefissata comporta la perdita della qualità di socio iscritto al C.A.C. “Prealpi Bergamasche” per i cacciatori non residenti. Il versamento eventualmente effettuato successivamente a tale data, sarà restituito al Cacciatore, e lo stesso qualora interessato, sarà tenuto a ripresentare la domanda per l'anno successivo.

Una volta ammesso il Cacciatore (residente) ha diritto alla permanenza associativa per le stagioni venatorie successive effettuando il versamento della quota associativa al CAC per la forma di caccia prescelta e/o assegnata, entro la data del 31 marzo, in caso di mancato versamento della quota associativa entro detto termine, la stessa potrà essere versata sino al 31 maggio con una maggiorazione del 20% e successivamente con un incremento del 40%, così come previsto dall'art. 33 comma 6 della L.R. 26/93 e successive modificazioni.

Il CAC “Prealpi Bergamasche” fermo restando quanto disposto dall'art. 33 comma 3 della Legge Regionale n.26/93 valuterà l'ammissione di nuovi soci solo se il numero di cacciatori già iscritti risulterà inferiore ai limiti approvati annualmente da Regione Lombardia in osservanza all'art. 34 comma 1 lettera c) della Legge Regionale 26/93.

### **Il numero di ammissioni annuali stabilito da Regione Lombardia potrà essere superato solo:**

- a) per l'ammissione di cacciatori residenti nel CAC “Prealpi Bergamasche” ai sensi dell'art. 28, comma 7, della Legge Regionale 26/93;
- b) per ammettere i figli o i genitori di cacciatori (già soci del CAC) nella stessa specializzazione esercitata dal genitore o figlio accompagnatore, giusto l'art. 33 comma 6 della Legge Regionale 26/93;

- c) per ammettere i neo-cacciatori che hanno diritto ad essere associati nello stesso ambito territoriale o comprensorio alpino di caccia del cacciatore che li accompagna ai sensi dell'articolo 44, comma 8 della Legge Regionale 26/93;
- d) per ammettere i cacciatori che siano titolari dell'autorizzazione alla costituzione di un appostamento fisso di caccia con uso di richiami vivi, poiché hanno diritto di essere iscritti all'ambito o al comprensorio in cui è compreso l'appostamento ai sensi dell'art. 33, comma 3 della Legge Regionale 26/93.

Dopo aver soddisfatto le richieste con diritto di precedenza, eventuali posti rimasti disponibili, verranno assegnati dal CAC, nella sequenza che segue rispettando tassativamente l'ordine cronologico di presentazione delle domande alla segreteria del CAC o tramite PEC:

- Cacciatori residenti nel territorio del CAC "Prealpi Bergamasche" iscritti ad altro CAC della Regione Lombardia.
- Cacciatori residenti in Provincia di Bergamo
- Cacciatori residenti in Regione Lombardia
- Cacciatori residenti fuori Regione Lombardia o all'Estero

### **Art. 2 – Ammissioni Caccie Specializzazione**

Il Comitato di Gestione del CAC Prealpi Bergamasche ogni anno stabilirà il numero massimo di posti caccia disponibili per le varie specializzazioni, tenendo conto dell'entità del territorio vocazionale alla specie, della densità dei cacciatori già autorizzati, e della stima della fauna presente sul territorio e relativi piani di prelievo approvati annualmente dagli organi competenti.

Il Comitato di Gestione, esaminate le domande di ammissione, assegnerà una forma di caccia subordinandola alla disponibilità dei piani di prelievo, sia per i residenti che per i non residenti.

Il Socio beneficiario dell'ammissione dovrà provvedere entro i termini che verranno comunicati, al versamento dell'eventuale integrazione. Il mancato pagamento dell'importo dell'integrazione della quota associativa entro la scadenza prefissata annulla l'accettazione della domanda alla caccia di specializzazione. I versamenti effettuati oltre i termini stabiliti, saranno restituiti ed il Socio perderà il diritto alla variazione concessa, lo stesso qualora ancora interessato alla variazione, sarà tenuto a ripresentare la domanda per l'anno successivo.

Il diritto acquisito di ammissione alla specializzazione esercitata l'anno precedente verrà perso con la mancata iscrizione al CAC, ovvero con conferma di iscrizione al CAC ma scegliendo diversa specializzazione, oppure non versando la quota associativa entro il 31 maggio di ogni anno, o anche successivamente su specifica autorizzazione del CAC.

È fatto obbligo, ai soci, di mantenere la specializzazione di caccia prescelta per un minimo di tre anni (sia dopo la prima ammissione che a seguito di variazione della forma di caccia).

Si precisa inoltre che tutte le ammissioni ed i cambi di specializzazione avranno giudizio ultimo ed insindacabile da parte del Comitato di Gestione del Compensorio Alpino di Caccia "Prealpi Bergamasche".

Chiunque, che per qualsiasi motivo, perda il diritto acquisito all'ammissione diretta alla caccia di specializzazione o di socio, dovrà ripresentare domanda formale di ammissione, che verrà valutata dal Comitato di Gestione sulla base dei criteri di questo regolamento. (solo per casi eccezionali o di forza maggiore comunque valutati dal Comitato di Gestione stesso e deliberati ufficialmente potranno evitare la decadenza.)

### **Art. 3 – Variazioni della forma di Caccia**

È facoltà dei Cacciatori iscritti al Compensorio Alpino di Caccia, chiedere la Variazione della Forma di caccia

(intese come specializzazioni di caccia). Le domande di variazione dovranno essere presentate al Comprensorio Alpino di Caccia dal 1 al 31 marzo, su modello appositamente predisposto e disponibile presso la segreteria o disponibile sul sito Web del Comprensorio Alpino Prealpi Bergamasche.

Il Comitato di Gestione esaminerà le richieste di variazione pervenute, e comunicherà al Socio appena possibile l'accoglimento o il diniego della richiesta. Ogni anno il Comitato di Gestione del CAC "Prealpi Bergamasche" stabilisce il numero massimo di cacciatori ammissibili alle varie forme di caccia di specializzazione, compatibilmente con i piani di prelievo approvati dalle autorità competenti, le variazioni della forma di caccia hanno precedenza rispetto alle nuove ammissioni.

L'eventuale accoglimento verrà comunicato con annesse modalità per l'integrazione della quota relativa alla forma di caccia assegnata, entro una precisa data. La mancata integrazione della quota associativa entro la scadenza prefissata annulla l'accettazione della variazione della forma di caccia. Il versamento eventualmente effettuato successivamente a tale data, sarà restituito al Cacciatore, e lo stesso qualora interessato, sarà tenuto a ripresentare la domanda per l'anno successivo.

Il Socio beneficiario della variazione dovrà provvedere entro i termini che verranno comunicati, al versamento della eventuale integrazione, i versamenti effettuati oltre i termini stabiliti, saranno restituiti ed il Socio perderà il diritto alla variazione concessa.

Il cambio di specializzazione sarà ufficializzato con delibera del Comitato di Gestione. I cambi di specializzazione sono subordinati ad una durata triennale.

#### **Art. 4 – “Cacciatori stagionali per Caccia di Specializzazione”**

Relativamente a quanto enunciato nell'art. 28 comma 7 bis e 8 della Legge Regionale n.26 del 16/08/1993, il CAC Prealpi Bergamasche istituisce una categoria aggiuntiva di cacciatori ammessi alla caccia di specializzazione all'interno del CAC chiamandola "Cacciatori stagionali per Caccia di Specializzazione". In questa categoria di cacciatori ammessi in deroga all'art.1e 2 del presente regolamento potranno essere iscritti tutti coloro che chiederanno di essere ammessi alla caccia di selezione/braccata al Cinghiale (comma 7 bis), anche se Soci di altro CAC nella Provincia di Bergamo ma con residenza compresa all'interno del territorio del CAC "Prealpi Bergamasche".

In questa categoria confluiranno tutti quei cacciatori che, a far data dalla stagione venatoria 2020/21, il CAC ha iscritto a soci in deroga all'art. 16 del vigente Statuto. Potranno far parte di questa categoria anche i cacciatori che saranno accettati in osservanza all'art. 28 comma 8 della Legge Regionale 16/08/1993, previa delibera motivata di Regione Lombardia conseguente alla richiesta del CAC, limitatamente alle specie di popolazione faunistica stanziale individuate.

I cacciatori inseriti all'interno della categoria "Cacciatori stagionali per Caccia di specializzazione", manterranno la loro appartenenza al CAC sino a che la popolazione di fauna stanziale lo consentirà, ed i relativi piani di prelievo resteranno entro rapporti cacciatore/capi da prelevare superiori ai minimi stabiliti dal Comitato di Gestione per ogni stagione venatoria.

Nel caso in cui la popolazione di fauna stanziale presente nel CAC effettivamente censita e relativi piani di prelievo autorizzati, non consenta il raggiungimento dei rapporti minimi cacciatore/capi prelevabili stabiliti dal Comitato di Gestione per la stagione venatoria, i cacciatori saranno esclusi dal prelievo e perderanno l'appartenenza alla categoria "Cacciatori stagionali per Caccia di Specializzazione".

Se interessati per le specie che saranno autorizzate, dovranno presentare domanda di ammissione la stagione successiva, senza poter vantare alcun diritto di prelazione. In caso di domande superiori alle disponibilità si applicheranno i criteri individuati nell'art.1 del presente regolamento.

I cacciatori ammessi dovranno rispettare i limiti previsti dall'art. 28 comma 8 Legge Regionale 16/08/1993, al momento dell'accettazione della domanda il cacciatore ammesso a questa categoria dovrà sottoscrivere una liberatoria che tuteli il CAC da eventuali contestazioni/ricorsi al momento dell'esclusione.

### **Art. 5 – Esercizio venatorio**

Il Comitato di Gestione potrà valutare l'opportunità di introdurre ulteriori forme di caccia di specializzazione. Ogni cacciatore è tenuto all'esercizio venatorio nella sola forma di caccia prescelta, nell'assoluto rispetto di ogni disposizione che regola la forma di caccia, il metodo, il numero, i giorni e le specie soggette a prelievo.

Dovrà inoltre mantenere un atteggiamento corretto e rispettoso nei confronti di tutte le componenti dell'ambiente e della fauna, sia essa specie cacciabile o protetta, attuando quella forma di etica venatoria che deve necessariamente far parte del bagaglio culturale di ogni cacciatore.

Il cacciatore che esercita la caccia dovrà ai fini statistici e per il controllo dei prelievi, fornire notizie sull'abbattimento e sull'azione di caccia, secondo le modalità indicate dal Comitato di Gestione.

### **Art. 6 – Norme finali**

Il Comitato di Gestione si riserva la facoltà di apportare tutte quelle modifiche ed integrazioni al presente Regolamento sulle Ammissioni alla caccia nel CAC, che riterrà opportune o necessarie per renderlo sempre più coerente alle finalità cui è destinato.

A tutti i soci è fatto obbligo di osservare e fare osservare oltre allo statuto il presente Regolamento nell'interesse dell'attività venatoria del Comprensorio Alpino Prealpi Bergamasche.

=====